

Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2015, n. 28-1011

Ambito Territoriale di Caccia CN5. Richiesta alla Provincia di Cuneo dell'adozione del provvedimento previsto dall'art. 6, comma 10 della D.G.R. 28 dicembre 1998, n. 10 - 26362 e s.m.i..

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che con D.G.R. 28 dicembre 1998, n. 10-26362 sono stati determinati i “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata”, ai sensi dell’art. 16 della l.r. 70/96 e s.m.i.;

viste le successive DD.G.R. 1 aprile 1999, n. 37-26995, 23 dicembre 2002, n. 38-8084, 9 giugno 2003, n. 56-9630, 9 maggio 2006, n. 51-2797, 17 dicembre 2007, n. 95-7849, 6 giugno 2001, n. 33-2150, 5 dicembre 2011, n. 49-3072 e 16 settembre 2014, n. 1-319 con le quali sono stati modificati i suddetti criteri;

visto l’art. 40, comma 2 della l.r. 5/2012 ai sensi del quale “gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia”;

considerato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 8 della D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998 come sopra modificata, è di esclusiva competenza del Comitato di gestione la pianificazione faunistica e la gestione finanziaria dell’Ente, rispondendo personalmente per le spese non previste a bilancio e per gli importi eccedenti quelli autorizzati;

vista la nota del 18 marzo 2014 dell’Associazione Nazionale Libera Caccia – Sezione provinciale di Cuneo – con la quale si evidenziavano criticità in ordine alla gestione finanziaria dell’Ente e di trasparenza nella gestione;

considerato che a seguito di tale segnalazione, in data 08 aprile 2014 è stata effettuata una verifica ispettiva presso la sede dell’Ambito Territoriale di Caccia CN5;

visto l’esito della verifica ispettiva da cui emergono comportamenti contrari agli atti di indirizzo e programmazione della Giunta regionale, evidenziando una gestione del Comitato di gestione dell’Ambito difforme dalle previsioni statutarie secondo quanto disposto con D.G.R. n. 5-24032 del 02 marzo 1998 e s.m.i., nonché a quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998;

vista la nota prot. n. 15816/DB1111 del 23 settembre 2014, con la quale il Presidente del Comitato di gestione dell’ATC CN5 trasmette le controdeduzioni alle contestazioni del verbale ispettivo ritualmente notificato in data 18 luglio 2014;

verificato che dall’esame delle osservazioni fatte dal presidente del Comitato di gestione non risultano superate le obiezioni e le criticità formulate nel suddetto verbale ed emerse in sede ispettiva;

visto l’articolo 6, comma 10, della D.G.R. 28 dicembre 1998, n. 10-26362 e s.m.i. in base al quale “nel caso di comportamenti contrari agli atti di programmazione e di indirizzo della Giunta

regionale o su indicazione della stessa, il Presidente della Provincia provvede previa diffida allo scioglimento del Comitato di gestione ed alla contestuale nomina di un Commissario per il periodo massimo di sei mesi, entro il quale l'organismo di gestione deve essere rinnovato”;

tenuto conto che con lettera del 15 dicembre 2014, prot. n. 452/A17010 si è dato avviso al Comitato di gestione dell' ATC CN5, ai sensi dell'articolo 7 e segg. della legge 241/90 e s.m.i e dell'articolo 15 della l.r. 14/2014, dell'avvio del procedimento relativo al commissariamento del medesimo previsto dal citato art. 6, comma 10, della D.G.R. 28 dicembre 1998, n. 10-26362 e s.m.i., e di presentare, entro il termine di 10 giorni dalla notifica, eventuali memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;

viste le osservazioni ex art. 10 L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. e ex art. 19 comma 1, lett. b) della l.r. 14/2014, formulate con nota in data 08 gennaio 2015 dal Presidente dell'ATC CN5, agli atti dell'amministrazione;

visto che persistono, comportamenti contrari agli atti di programmazione e di indirizzo della Giunta Regionale in merito a:

- inquadramento dei due dipendenti dell'ente con contratto di diritto commerciale anziché agrario, come previsto dalle disposizioni vigenti;

ritenuto che, nonostante la presa d'atto del comitato di gestione attraverso successive deliberazioni di alcune delle obiezioni sollevate in sede ispettiva, permangono gravi effetti degli atti assunti e dei comportamenti nella gestione dell'ambito contrari agli atti di programmazione e di indirizzo della Giunta Regionale in merito a:

- mancanza dell'atto deliberativo per quanto concerne le quote di partecipazione economica;
- impossibilità di verifica delle entrate derivanti dalla gestione della zona di addestramento cani in mancanza di documentazione prodotta;
- acquisto e vendita di autovetture senza deliberazione del Comitato di Gestione;
- stipulazione di un contratto di comodato d'uso per un capannone da utilizzare per le esigenze operative dell'ambito senza deliberazione del Comitato di Gestione;

considerato che sussistono i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 6 comma 10, dell'allegato alla D.G.R. 28 dicembre 1998, n. 10-26362 e s.m.i.;

ritenuto, pertanto, in relazione a quanto sopra, di chiedere al Presidente della Provincia di Cuneo di dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 6, comma 10 dell'allegato alla D.G.R. 28 dicembre 1998, n. 10-26362 e s.m.i.;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi in forme di legge,

delibera

- di richiedere, per le motivazioni riportate in premessa, al Presidente della Provincia di Cuneo, ai sensi dell'art. 6, comma 10 dell'allegato alla D.G.R. 28 dicembre 1998, n. 10-26362 e s.m.i., di provvedere allo scioglimento del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia CN5 e

alla contestuale nomina di un Commissario per il periodo massimo di sei mesi dalla data del provvedimento della Provincia, entro il quale l'organismo di gestione deve essere rinnovato.

La presente deliberazione verrà trasmessa alla Provincia di Cuneo.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)